

## **Norme che regolano i servizi offerti dalla mediateca incluso il servizio di prestito interbibliotecario alle biblioteche del Sistema della Bassa Pianura Bergamasca**

La Mediateca è un servizio aperto presso il Centro Civico Culturale di Treviglio dotato di materiale musicale e video, con postazioni audio di ascolto per CD musicali, postazioni per Videolettori VHS e DVD, dotati ciascuna di cuffie acustiche per ascolti individuali.

Tutto il materiale è organizzato “a scaffale aperto”, sono cioè esposti, in ordine alfabetico per autore/interprete i CD, i DVD e le videocassette. Il pubblico può consultare il catalogo a cartaceo ed eventualmente chiederne copia. E’ possibile la ricerca a computer sia presso la mediateca che presso le postazioni di ricerca della Biblioteca di Treviglio.

La Mediateca offre i seguenti servizi:

- 1) SERVIZIO DI ASCOLTO/VISIONE
- 2) SERVIZIO DI PRESTITO
- 3) SERVIZIO DI CONSULENZA
- 4) SERVIZIO RIVISTE

### ***1) SERVIZIO DI ASCOLTO/VISIONE***

Il servizio di ascolto/visione si svolge nelle ore di apertura al pubblico della Mediateca. Si accede a questo servizio con la semplice tessera della Biblioteca.

Si può ascoltare musica utilizzando le postazioni dove l’utente può manovrare autonomamente il Lettore CD prendendo in prestito temporaneo più dischi, depositando allo scopo un documento d’identità.

Si può vedere video o DVD utilizzando i videoregistratori a disposizione degli utenti prendendo in prestito temporaneo più video.

Le postazioni sono individuali.

### ***2) SERVIZIO DI PRESTITO AGLI UTENTI ISCRITTI NELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BASSA PIANURA BERGAMASCA***

- a) il prestito è regolato dal Decreto Legislativo 16 novembre 1994, nr. 685 “Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’ autore in materia di proprietà intellettuale”. In base all’ art. 5 della citata legge non possono essere concessi in prestito quei materiali per i quali non sono trascorsi almeno 18 mesi dalla data di prima distribuzione.\*\*
- b) sono concessi in prestito ai singoli utenti non più di 2 CD musicali, CDrom, o Videocassette per volta, per un periodo massimo di 5 giorni;
- b) sono concessi in prestito alle biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario della bassa pianura bergamasca non più di 10 CD musicali, CDrom, o Videocassette al mese, per un periodo massimo di una settimana, esclusi i tempi di consegna dei documenti; fa fede la data di ricevimento e di consegna apposta dalla biblioteca richiedente;

e) l'utente è responsabile della buona tenuta dei materiali avuti in prestito e sarà passibile in proprio dei danni o dell'avvenuto smarrimento;

c) i cd o materiali sono prestati alla biblioteca richiedente la quale si assume la responsabilità della restituzione integra e nei tempi previsti dalle presenti norme;

f) in caso di ritardo nella restituzione dei materiali concessi in prestito saranno applicate le seguenti sanzioni:

- dal 1° al 5° giorno	€ 0,50
- dal 6° al 10° giorno	€ 1,00
- dal 11° al 15° giorno	€ 2,00
dal 15° in poi (per ogni giorno)	€ 0,50

In caso di mancata restituzione del CD oltre al pagamento del prezzo di listino viene applicata la sanzione di € 2,50

In caso di restituzione del CD danneggiato in tutto o in parte è previsto il pagamento del prezzo di listino del CD.

Per le custodie danneggiate dovrà essere versato l'importo di € 1,00

f) il prestito può essere prorogato, anche telefonicamente, per la stessa durata del prestito se il materiale non è stato prenotato da altri utenti.

### **3) SERVIZIO DI CONSULENZA**

E' sempre possibile chiedere al personale informazioni relative a discografie, recensioni su autori ecc. Sono a disposizione degli utenti, per consultazione varie opere di storia della musica.

### **4) SERVIZIO RIVISTE**

Presso il servizio emeroteca è possibile consultare e prendere in prestito riviste musicali in abbonamento.

\*\*\*

art. 5 Decreto Legislativo 16 novembre 1994, nr. 685

1. L' art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“art. 69 - Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d' immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione”.